Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 6 febbraio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 322

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1137.
Proroga della facoltà concessa all'Ente Zolfi Italiani di garantire un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente . Pag. 322

LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1138.
Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma da L. 26.000.000 a L. 76.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51. Pag. 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1139.
Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Ente autonomo denominato « Fiera del Mare » di Taranto . . . . . . Pag. 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1950, n. 1140.
Erezione in ente morale dell'Opera Pia « Famiglia Pedrazzini Guaitamacchi », con sede nel comune di Codogno (Milano) Pag. 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. 1141.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Emidio, in frazione Monteverde del comune di Boiano (Campobasso). Pag. 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. 1142.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Lenzi di Erice (Trapani). Pag. 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. 1143.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Fornazzo del comune di Sant'Alfio (Catania) . . . . Pag. 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. 1144.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, nel rione Barriera del comune di Catania . . . . Pag. 325

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.
Limite di emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1959, e modalità per il sorteggio e l'attribuzione dei premi sui buoni stessi . . . . . . Pag. 325

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1951.
Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza . . . . Pag. 326

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati . . . . Pag. 326

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 327

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di botanica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino . Pag. 327

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1950 . . . . . . Pag. 327

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura . . Pag. 327

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castelfiorentino (Firenze . . . Pag. 327

Ministero dei trasporti: Avviso di rettifica . . Pag. 327

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario di 1° classe direttore del mercato bestiame di Bologna . . . . . . Pag. 328

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico scolastico del comune di Taranto. Pag. 328

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna Pag. 328

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 20 *marzo* 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 *agosto* 1950
registro Presidenza n. 38, *foglio n.* 168

MEDAGLIA DI BRONZO

CERBI Giuseppe di Ermenegildo e di Perosino Giuseppina, da Asti, classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano distintosi in ripetute occasioni per doti di personale coraggio e per capacità organizzativa e di animatore, guidava la sua squadra all'attacco di un convoglio nemico e, dopo aver determinato il successo con decisione ed ardimento, cadeva da prode. — Rotabile Asti-Torino, 21 febbraio 1945.

CAIANIELLO Natale di Vincenzo e di Simioli Teresa, da Marano (Napoli), classe 1922, carabiniere, partigiano combattente. — Presidiando una posizione avanzata sottoposta a violento fuoco nemico riusciva con dedizione e con sangue freddo a riattivare la mitragliatrice che si era inceppata. Poteva, così, mantenere in difficile situazione di combattimento una posizione particolarmente importante per la resistenza dei partigiani. — Mortirolo, 22 febbraio 1945.

MORO Ermenegildo fu Pietro e di Marchiori Rosa, da Cassola (Vicenza), classe 1915, tenente (a) in s.p.e., partigiano combattente. — Dopo aver dato opera fattiva e redditizia al Movimento di liberazione ed aver, per questo, sofferto, riprendeva il suo posto di responsabilità e di comando nelle file partigiane e si distingueva per ardimento e valore nei vittoriosi combattimenti che portarono alla liberazione del Veneto. — Zona del Monte Grappa, aprile 1945.

PANESE Vincenzo di Santo e di Placi Concetta, da Specchia (Lecce), classe 1913, guardia di finanza, partigiano combattente. — Dopo aver svolto apprezzate e redditizie attività a favore del Movimento di liberazione veniva arrestato e, nel corso di numerosi interrogatori, percosso e barbaramente seviziato. Manteneva sempre fiero contegno e mai si induceva a far rivelazione alcuna salvando così i compagni di lotta e l'organizzazione alla quale poteva dare ancora la sua opera di combattente nei giorni della liberazione. — Vicenza, dicembre 1944-aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

PRECCHIA Mario di Nicola e di Carrabba Erminia, da Napoli, classe 1915, capitano di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, scelta la via dell'onore e del dovere, aderiva al fronte militare clandestino sorto nella Capitale. La sua instancabile, intelligente ed ardimentosa attività veniva particolarmente apprezzata per i brillanti risultati raggiunti nel campo informativo ed organizzativo e nello studio e compilazione di progetti antisabotaggio, progetti che ebbero attuazione nei giorni della liberazione. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(5448)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1950, n. **1137.**

Proroga della facoltà concessa all'Ente Zolfi Italiani di garantire un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287, entro il quale l'Ente Zolfi Italiani è autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, è prorogato sino all'esercizio 1° agosto 1950-31 luglio 1951.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° agosto 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 dicembre 1950, n. **1138.**

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma da L. 26.000.000 a L. 76.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, stabilito in L. 26.000.000 annue con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1293, è elevato a L. 76.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51.

Alla maggiore spesa di L. 50.000.000, dipendente dall'aumento del contributo di cui al precedente comma,

verrà provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, concernente i contributi a istituti e corpi scientifici, e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 1139.

Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Ente autonomo denominato « Fiera del Mare » di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza presentata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto, diretta ad ottenere la costituzione di un ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Ente autonomo Fiera del Mare », con sede in Taranto;

Ritenuta la opportunità della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;

Visto lo schema di statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori;

Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Fiera del Mare », con sede in Taranto.

E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI

TOGNI — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 59. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Mare » in Taranto

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito con sede in Taranto, l'Ente autonomo « Fiera del Mare ».

Art. 2.

Scopo dell'Ente è di curare l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera del mare, come mostra-mercato delle attività marinare nazionali, con specializzazione all'armamento civile e militare, e alle attrezzature portuali.

Art. 3.

L'Ente potrà inoltre assumere e sviluppare iniziative utili ai fini dell'incremento delle attività marinare sia nel campo economico che in quello culturale.

Art. 4.

Sono fondatori dell'Ente: la Camera di commercio, il Comune, l'Amministrazione provinciale di Taranto. In riconoscimento delle particolari benemerenze che la Marina militare ha acquisito in occasione delle prime tre manifestazioni della Fiera del mare, viene considerato fondatore « ad honorem » il Ministero della difesa-Marina.

Art. 5.

Sostenitore dell'Ente sarà considerato chi conferisce al patrimonio di questo, una volta tanto, la somma di lire un milione, benemerito chi verserà, una volta tanto, lire trecentomila.

Patrimonio e gestione.

Art. 6.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle pertinenze inventariali delle precedenti manifestazioni;

b) dal capitale che verrà conferito da ciascuno dei tre enti fondatori, dalle donazioni e dai contributi destinati ad incrementarlo;

c) dai contributi dei sostenitori e dei benemeriti;

d) dalla quota di attività netta di ciascuna manifestazione annuale, secondo il disposto del successivo art. 16.

Art. 7.

Alla gestione dell'Ente si provvede:

a) con la rendita netta del patrimonio;

b) con il ricavo del fitto degli stands, degli spazi, aree, e di ogni altra concessione;

c) con i proventi dei biglietti di ingresso, della pubblicità e di altre iniziative fieristiche.

Amministrazione.

Art. 8.

L'Ente è amministrato:

a) dal presidente;

b) dal Consiglio d'amministrazione;

c) dalla Giunta esecutiva;

d) dal segretario generale;

e) dal Collegio dei sindaci.

Presidente.

Art. 9.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e commercio; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Rappresenta l'Ente a tutti gli effetti, convoca e presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione, della Giunta esecutiva, sottoscrive gli atti deliberativi emanati dall'Ente.

Vice presidenti.

Art. 10.

In seno al Consiglio d'amministrazione vengono eletti due vice presidenti, che coadiuvano il presidente e lo sostituiscono per delega di lui in caso di assenza o impedimento.

In mancanza di delega, le funzioni presidenziali vengono esercitate dal vice presidente più anziano di età.
I vice presidenti durano in carica tre anni.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri:

a) da due rappresentanti della Camera di commercio;
b) da due rappresentanti della Amministrazione provinciale;
c) da due rappresentanti della Amministrazione comunale;
d) da un rappresentante del Ministero della difesa-Marina;
e) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
f) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
i) da un rappresentante del Ministero del lavoro;
l) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
m) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste (Direzione generale della pesca);
n) da un rappresentante degli industriali;
o) da un rappresentante dei commercianti;
p) da un rappresentante degli agricoltori;
q) da un rappresentante degli espositori eletto ogni anno dagli stessi;
r) da un rappresentante della Camera del lavoro;
s) da un rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori;
t) da due rappresentanti dei dirigenti di azienda, uno per l'industria e uno per il commercio.

I membri di cui alle lettere *n*), *o*), *p*), *t*), sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali rappresentative delle categorie.

I componenti il Consiglio d'amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Al Consiglio d'amministrazione spettano i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, esso ne determina le direttive, delibera sulle azioni da svolgere, sulle eventuali modifiche dello statuto, da sottoporre al Ministero dell'industria e commercio, e prende i provvedimenti all'uopo necessari.

Le funzioni del presidente, dei vice presidenti e dei membri del Consiglio d'amministrazione sono gratuite.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente e tutte le volte che almeno la metà dei componenti ne avanzi richiesta scritta e motivata.

Nel caso di vacanza, gli enti proponenti provvederanno sollecitamente alla nuova nomina.

Il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva potranno avvalersi della collaborazione di esperti appartenenti alle varie categorie merceologiche degli espositori.

Giunta esecutiva.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione nomina una Giunta esecutiva della quale fanno parte il presidente dell'Ente che la presiede, i due vice presidenti e non più di quattro membri del Consiglio stesso che saranno eletti a scrutinio segreto.

La Giunta invigila all'esecuzione dei deliberata del Consiglio d'amministrazione e provvede all'ordinaria gestione dell'Ente. Può anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria che rivestono carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.

Segretario generale.

Art. 13.

Il segretario generale è nominato su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il Consiglio superiore del commercio interno, ed è considerato impiegato di concetto, dirigente, di ruolo.

Egli è a capo degli uffici, cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva e di questi organi funziona da segretario.

Collegio dei sindaci.

Art. 14.

Il Collegio dei sindaci viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed è composto di cinque membri:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
d) un rappresentante del Comune;
e) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione determina preventivamente l'indennità ai membri del Collegio dei sindaci.

Bilancio.

Art. 15.

Entro tre mesi dalla chiusura della Fiera il Consiglio d'amministrazione sarà convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei sindaci e corredati da una sua relazione.

I conti consuntivi e il bilancio preventivo, non appena approvati dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati per la definitiva approvazione al Ministero dell'industria e commercio.

Debbono parimenti venire sottoposti alla approvazione del predetto Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per più di un esercizio.

Ripartizione delle eccedenze attive.

Art. 16.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per:

il 40 % in aumento del patrimonio;
il 50 % per la costituzione della riserva;
il 10 % a disposizione della Giunta anche per eventuali gratificazioni ai collaboratori dell'Ente.

Scioglimento.

Art. 17.

L'Ente potrà essere sciolto in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione con i voti di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

L'Ente potrà altresì essere sciolto, per determinazione governativa, in caso di manifesta impossibilità di raggiungere i fini e, comunque, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro per l'industria e commercio, sentite le altre Amministrazioni statali interessate.

Il decreto Ministeriale di nomina del liquidatore potrà fissare le modalità della liquidazione, il termine entro cui la medesima deve essere compiuta.

Il rendiconto finale presentato dal liquidatore è soggetto alla approvazione del Ministro per l'industria e commercio, sentite le altre Amministrazioni statali interessate.

Pure per il parere delle altre Amministrazioni interessate, il Ministro per l'industria e commercio, può in casi eccezionali, affidare l'amministrazione straordinaria dell'Ente ad un proprio commissario straordinario.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto andrà ripartito fra gli Enti fondatori di cui al primo comma dell'art. 4.

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1950, n. 1140.

Erezione in ente morale dell'Opera Pia « Famiglia Pedrazzini Guaitamacchi », con sede nel comune di Codogno (Milano).

N. 1140. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia « Famiglia Pedrazzini Guaitamacchi », con sede nel comune di Codogno (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. 1141.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Emidio, in frazione Monteverde del comune di Boiano (Campobasso).

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Boiano e Campobasso in data 5 giugno 1949, integrato con postilla 1° dicembre 1949, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Emidio, in frazione Monteverde del comune di Boiano (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. 1142.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Lenzi di Erice (Trapani).

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 18 ottobre 1948, integrato con dichiarazione dello stesso Ordinario diocesano, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Lenzi di Erice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. 1143.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Fornazzo del comune di Sant'Alfio (Catania).

N. 1143. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 1° giugno 1946, integrato con successivo decreto 18 febbraio 1950, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Fornazzo del comune di Sant'Alfio (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. 1144.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, nel rione Barriera del comune di Catania.

N. 1144. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 1° aprile 1949, integrato con postilla 27 ottobre 1949, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore, nel rione Barriera del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1951

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1951.

Limite di emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1959, e modalità per il sorteggio e l'attribuzione dei premi sui buoni stessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 dicembre 1949, n. 905, concernente l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1959;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 24 successivo, recante norme regolamentari per l'applicazione della predetta legge;

Ritenuta la necessità di stabilire il limite della emissione e le modalità dei sorteggi per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1959;

Decreta:

Art. 1.

Il capitale nominale dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1959, emessi in forza della legge 17 dicembre 1949, n. 905, è fissato, in corrispondenza delle sottoscrizioni raccolte, in lire trecentoquattordici miliardi, distinti in trentadue serie di dieci miliardi nominali ciascuna, fatta eccezione della trentaduesima serie, collocata per soli quattro miliardi.

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1959, le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, di chiusura e conservazione delle urne, la procedura dei sorteggi e la compilazione dei relativi verbali verranno eseguite con le modalità fissate dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 26 stesso mese.

Art. 3.

Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, per eseguire il sorteggio dei premi da attribuirsi ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1959, avranno inizio alle ore 10 del 26 febbraio di ogni anno, a partire dal 1951 fino al 1959, presso la Direzione generale del debito pubblico, in apposita sala aperta al pubblico.

Nel caso che la data stabilita per le operazioni suddette cadesse in giorno festivo, le operazioni medesime avranno luogo nel giorno immediatamente successivo, non festivo.

Nel giorno, non festivo, seguente quello delle operazioni preliminari, si procederà alla stessa ora e nella medesima sala aperta al pubblico, al sorteggio per l'attribuzione dei premi.

Art. 4.

Per ciascun premio verrà eseguito un unico sorteggio, da valere per tutte le serie emesse, compresa la serie 32ª incompleta, a norma del decreto Ministeriale 11 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263, del 19 successivo.

Il numero estratto sarà considerato come non sorteggiato nei casi previsti dall'art. 6 del citato decreto Ministeriale 25 settembre 1931.

Art. 5.

La Direzione generale del debito pubblico provvederà alla pubblicazione dei numeri estratti su apposito supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del quale invierà esemplari alle Prefetture, alle Intendenze di finanza, alle Sezioni di tesoreria provinciale, alle Camere di commercio, ai Comuni ed agli uffici postali, perchè li tengano a disposizione del pubblico, per la consultazione.

Immediatamente dopo i sorteggi, i numeri estratti verranno altresì diffusi con apposito comunicato diramato a mezzo della stampa e della radio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti addì, 29 gennaio 1951
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 145. — GRIMALDI

(509)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1951.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Potenza, approvato con regio decreto 20 maggio 1900, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1900, registro n. 213, foglio n. 302;

Visti il primo, il secondo e il terzo elenco suppletivo approvati rispettivamente con regio decreto 18 agosto 1911, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1911, registro n. 115, foglio n. 18; con regio decreto 22 novembre 1914, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1914, registro n. 169, foglio n. 113 e con regio decreto 22 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1939, registro n. 3, foglio n. 34;

Visto lo schema di 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Potenza;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Potenza;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Potenza è incaricato della esecuzione del presenee decreto.

Roma, addì 25 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: CAMANGI

Schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Sorgente Peschiera	Vallone Isca	Marsicovetere	Dallo sbocco alla sua origine
2	Vallone Isca	Fiume Agri	Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: CAMANGI

(429)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1950, relativo alla costituzione della Commissione centrale preposta al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

Vista la nota 16964 del 20 novembre 1950 della Confederazione generale dell'agricoltura italiana con cui propone la sostituzione del dott. Agostino Bonci con il dott. Luigi Micheli;

Decreta:

Il dott. Luigi Micheli è nominato membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in sostituzione dèl dott. Agostino Bonci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(490)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 22 gennaio 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John C. Fuess, Console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(469)

In data 22 gennaio 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Parke D. Massey, Console generale degli Stati Uniti d'America a Genova.

(470)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di botanica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di botanica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(541)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 400 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma di un mutuo di L. 362.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(544)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Monterchi (Arezzo), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: torrente Cerfone;

a *sud*: torrente Padonchia;

ad *est*: torrente Padonchia;

ad *ovest*: confine del comune di Anghiari.

Per il periodo 1° luglio 1951 - 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Maiano (Udine), dell'estensione di ettari 680 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada campestre che costeggia le case Pellarini o (Copet) e casa Zanier che porta verso San Tomaso; da qui strada provinciale verso Comerzo; detta strada verso nord attraversa in lungo Tiveriacco, passa oltre la casa Baracchini di 70 metri e termina al ponte sul fiume Ledra; dal detto ponte il fiume Ledra, attraversa il primo ponte della ferrovia che congiunge Maiano da Cornino e termina alla confluenza del fiume Ledra col fiume Tagliamento; da qui volgendo a sinistra verso sud si attraversa il primo sentiero che costeggia la ferrovia ed il secondo sentiero; si lascia la località Cimano sulla destra salendo sulla strada comunale che porta a San Daniele; questa strada delimita la zona per circa 1200 metri poi l'abbandona al primo sentiero che porta all'Acqua Caduta; il medesimo sentiero delimita di nuovo fino ai caseggiati Copet e casa Zanier.

Per il periodo 1° luglio 1951 - 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Vergato (Bologna), dell'estensione di ettari 954 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada provinciale Vergato-Castel d'Aiano e torrente Aneva;

ad *est*: strada statale n. 64 Bologna-Pistoia;

a *sud*: strada statale n. 64 Bologna-Pistoia;

ad *ovest*: strada comunale da Molino del Paolo a Castelnuovo.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Imola (Bologna), dell'estensione di ettari 544 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: via Montecatone Scolo Zambrini;

ad *est*: via Montericco, fino a via Suore;

a *sud* ed *ovest*: via Suore, fino all'incontro con via Montecatone.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Castel San Pietro (Bologna), dell'estensione di ettari 1852 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: fondo Ca' Nova Tattini rio Gaiana e via Conventino;

ad *est*: fondo Casetta Liano bivio stradale via G. Tanari via Trucca;

a *sud*: fondo casetta Lavian rio Ronco;

ad *ovest*: fondo Mazzanghera rio Barda.

(435)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castelfiorentino (Firenze)

Con decreto Ministeriale 1° gennaio 1951, n. 199, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castelfiorentino, approvato con decreto Ministeriale 18 giugno 1949, n. 2124, è prorogato fino al 18 giugno 1955.

(540)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 22 novembre 1950, concernente disposizioni relative ai contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per veicoli a trazione animale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 18 dicembre 1950, all'articolo 1, secondo comma, ove è detto: « In basso a sinistra, sempre in rilievo, l'importo della tassa di circolazione e a destra, a mezzo si punzone, il numero d'ordine di matricola del veicolo » si deve leggere: « .... In basso a sinistra, sempre in rilievo, l'importo della tassa di circolazione e a destra, a mezzo di punzone, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo ».

(424)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario di 1ª classe direttore del mercato bestiame di Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 5 luglio 1950, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di veterinario di 1ª classe direttore del mercato bestiame del comune di Bologna;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario di 1ª classe direttore del mercato bestiame del comune di Bologna è costituita come appresso:

Presidente:
Degli Alberti dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Duca dott. Filippo, veterinario provinciale;
Messieri prof. dott. Albino, docente di clinica medica veterinaria;
Montroni prof. dott. Luigi, docente di anatomia patologica veterinaria;
Venturoli dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:
Bottiglieri dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(447)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico scolastico del comune di Taranto

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 60, 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Taranto in data 30 marzo 1950, n. 26336, con il quale è stato indetto pubblico concorso al posto di medico scolastico presso il comune di Taranto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto vacante di medico scolastico presso il comune di Taranto è costituita come appresso:

Presidente:
Russo dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:
Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;
Capo prof. dott. Rocco, docente di patologia medica;
Sangiorgi prof. dott. Giuseppe, docente d'igiene della Università di Bari;
Leccisotti prof. dott. Giulio, ufficiale sanitario.

Segretario:
dott. Angela Plinio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(445)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 22 dicembre 1949, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario di 2ª classe addetto al pubblico macello del comune di Bologna è costituita come appresso:

Presidente:
Degli Alberti dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Duca dott. Filippo, veterinario provinciale;
Messieri prof. dott. Albino, direttore dell'Istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Montroni prof. dott. Luigi, direttore dell'Istituto di anatomia patologica veterinario dell'Università di Bologna;
Marchetti dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:
Bottiglieri dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(446)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.